



Modifica delle istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2025.

Le modifiche riguardano l'abolizione della procedura di approvazione in caso di percepimento di cospicue prestazioni di aiuto sociale.

N. 3.4.5

Rifiuto della proroga del permesso di dimora

[...]

[...]

[...]

Il 1° gennaio 2021 era stata introdotta una procedura di approvazione federale per cui le autorità cantonali della migrazione dovevano sottoporre per approvazione alla SEM la proroga dei permessi di dimora di cittadini di Paesi terzi che negli ultimi tre anni avevano percepito un aiuto sociale di almeno 50 000 franchi per persona singola o di almeno 80 000 franchi per famiglia o economia domestica di più persone (art. 4 lett. g OA-DFGP). Tale procedura è stata abrogata con effetto al 1° aprile 2025. La circolare della SEM del 2 febbraio 2021 «[Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale conformemente all'OA-DFGP](#)» è stata modificata di conseguenza. All'occorrenza, le autorità cantonali della migrazione possono comunque sottoporre alla SEM, per approvazione, le decisioni cantonali affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempite (art. 85 cpv. 3 OASA).

N. 8.3.1.5

Revoca o mancata proroga del permesso di dimora a causa del percepimento di prestazioni dell'aiuto sociale (art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI)

[...]

[...]

[...]

[...]

La circolare della SEM del 2 febbraio 2021 «[Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale conformemente all'OA-DFGP](#)» contiene considerazioni di carattere generale in merito al calcolo dell'aiuto sociale computabile, all'obbligo di notifica e alla collaborazione delle autorità. È stata adeguata per tenere conto dell'abolizione dell'articolo 4 lettera g OA-DFGP (soppressione dell'approvazione federale in caso di cospicue prestazioni di aiuto sociale). Si vedano anche le domande frequenti sul soggiorno e i criteri d'integrazione.



N. 8.3.2.4

Revoca del permesso di domicilio a causa del percepimento di prestazioni dall'aiuto sociale (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI)

[...]

[...]

[...]

[...]

La circolare della SEM del 2 febbraio 2021 [«Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale conformemente all'OA-DFGP»](#) contiene considerazioni di carattere generale in merito al calcolo dell'aiuto sociale computabile, all'obbligo di notifica e alla collaborazione delle autorità. È stata adeguata per tenere conto dell'abolizione dell'articolo 4 lettera g OA-DFGP (soppressione dell'approvazione federale in caso di cospicue prestazioni di aiuto sociale).

N. 8.11

Obbligo di comunicare delle autorità

[...]

L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione trasmette alla SEM le comunicazioni che possono essere rilevanti per la sua decisione. La proroga dei permessi di dimora di cittadini di Paesi terzo che negli ultimi tre anni hanno percepito un aiuto sociale di almeno 50 000 franchi per persona singola o di almeno 80 000 franchi per famiglia o economia domestica di più persone non è più sottoposta per approvazione alla SEM (soppressione dell'art. 4 lett. g OA-DFGP, n. 1.3.2.1; cfr. circolare della SEM del 2 febbraio 2021 [«Commenti alle spiegazioni generali riguardanti l'aiuto sociale conformemente all'OA-DFGP»](#)).